

Enti locali: la relazione del revisore al rendiconto

di Manuela Sodini

Seminario di specializzazione

Revisione enti locali

Scopri di più

Nell'[articolo 239, D.Lgs. 267/2000](#) (Tuel), sono indicate una parte, non tutte, delle **numeroso funzioni che deve assolvere l'organo di revisione presso un ente locale**; tra queste funzioni rientra la **relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione**.

Il termine per la presentazione della relazione è pari a **venti giorni decorrenti dal momento della trasmissione al revisore della proposta di rendiconto**, come approvata dall'organo esecutivo. Questo si desume dall'[articolo 239, comma 1, lettera d\), Tuel](#), secondo cui il revisore deve presentare la relazione *“entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque **non inferiore a 20 giorni** decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”*.

La questione della rilevanza di tale tempistica e delle relative conseguenze in caso di mancata osservanza del termine è stata oggetto di una **recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2783/2024)**.

Con tale sentenza viene confermato che la **mancata trasmissione tempestiva della relazione sulla proposta di approvazione del rendiconto rappresenta una situazione di particolare rilevanza e gravità tale**, di per sé, senza altri accertamenti da parte dell'amministrazione, da **comportare la revoca dall'incarico**; ricordando che, in presenza di simile situazione, il provvedimento di revoca **non è un atto discrezionale dell'amministrazione** (sentenza n. 2785/2018).

Il termine per la presentazione della relazione è **pari a venti giorni**, decorrenti dal momento della trasmissione al professionista della proposta di rendiconto, come approvata dall'organo esecutivo; l'inizio della decorrenza, precisa la recente sentenza del Consiglio di Stato 2783/2024, va individuata, invece, **nel giorno in cui il revisore ha ricevuto dagli uffici comunali la proposta di approvazione del rendiconto e lo schema del medesimo**. La mancanza di altri documenti, considerati necessari per l'esame del rendiconto, *“non può acquisire rilievo ai fini di spostare in avanti l'inizio della decorrenza del termine di consegna della relazione: ciò, in quanto la*

legge indica, come dies a quo, proprio il giorno di trasmissione della (sola) proposta, e non anche quello in cui siano resi disponibili al revisore tutti i documenti da lui reputati necessari.”

Nella richiamata sentenza, il Consiglio di Stato afferma che, **anche a voler convenire con l'utilità** (o addirittura con la stretta necessità) **dei documenti mancanti**, il revisore **avrebbe potuto segnalare la mancanza in sede di relazione eventualmente addivenendo a conclusioni negative** quanto alla proposta di approvazione, **ma non avrebbe potuto**, per ciò solo, **omettere il deposito della relazione**. La nozione di “completezza documentale” che assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la trasmissione della relazione, è unicamente quella che **si riferisce ai documenti indicati dalla legge**: proposta di approvazione del rendiconto, **come approvata dall'organo esecutivo**.

L'adempimento in questione da parte del revisore doveva, comunque, **avvenire entro il termine indicato dalla legge**; termine che **non rientra nella disponibilità né del revisore**, né della stessa amministrazione, e deve, dunque, essere rispettato, **pena la conseguenza della revoca** come stabilisce l'articolo 235, comma 2, Tuel, connesso al **ritardo nella presentazione della relazione**.

Inoltre, come evidenzia la Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Calabria, Delibera n. 106/2023, **anche la mancata trasmissione della relazione-questionario da parte dell'Organo di revisione**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 166, L. 266/2005](#), può comportare **l'adozione del provvedimento di revoca** di cui al richiamato [articolo 235, comma 2, Tuel](#), valutando, inoltre, da parte dell'amministrazione, **l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del Revisore** e al Prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova conforto nel documento curato dalla Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali” – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019, dove al punto 1.9.7 si prevede che *“In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, **il consiglio può valutare la revoca per inadempimento**”*.

L'adempimento in questione (trasmissione della relazione-questionario) compete al **soggetto pro tempore investito dell'incarico di revisore**, non rilevando l'eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché [l'articolo 1, comma 166, L. 266/2005](#), impone agli organi degli enti locali di revisione di **provvedere alla suddetta trasmissione**, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente **ricopra tale carica**.

Come afferma la Corte dei conti nella suddetta Delibera, diversamente ritenendo, **si produrrebbe un'inammissibile disfunzionalità**, ogni volta che un **termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato** del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo **oggetto della relazione-questionario**.

